



Decreto Dirigenziale n. 110 del 30/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA
- PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO
"INSTALLAZIONE SU UN'AREA IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI UNA
STRUTTURA TEMPORANEA ED AMOVIBILE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE" DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI CENTOLA (SA) PROPOSTO DALLA SOC.
QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ALESSANDRO PAOLINO - CUP 7057.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 292783 in data 29/04/2014 contrassegnata con CUP

7057, la Soc.Quadrifoglio S.a.s. di Alessandro Paolino, con sede in Palinuro (SA) alla Via Fontana, 7, ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "Installazione su un'area in concessione demaniale marittima di una struttura temporanea ed amovibile a servizio della balneazione";

- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Console – Lassandro iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 25/03/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di escluderlo dalla procedura di valutazione di Incidenza Appropriata, fatti salvi tutti i pareri ancora da acquisire, fatte proprie tutte le misure di mitigazione proposte nello studio di valutazione di incidenza e le prescrizioni date dai vari enti in sede di Conferenza dei Servizi, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a.1 l'autorizzazione, per i servizi igienici, dovrà essere rilasciata unicamente per l'installazione di bagni chimici;
 - a.2 durante la fase di montaggio, le lavorazioni non dovranno iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e dovranno terminare entro le ore 20,00;
 - a.3 dovrà essere garantito il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere;
 - a.4 non dovranno essere occupati con strutture/attrezzature di nessun tipo eventuali affioramenti rocciosi presenti sulla spiaggia;
 - a.5 saranno consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, sportive che non prevedono l'uso di motori;
 - a.6 è vietato l'uso delle grotte per il deposito di materiali;
 - a.7 per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area in oggetto, la stessa dev'essere considerata di *Classe I*, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "*CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*", con le specifiche di seguito indicate:
 - a.7.1 sono vietate sulla spiaggia le attività ginnico-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore;
 - a.7.2 sono consentite attività ginniche - sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo;
 - a.7.3 è vietata in qualsiasi ora del giorno (ovvero per tutto l'arco delle 24 ore) l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili;
 - a.7.4 è vietato l'uso della radio e di altri apparecchi sonori senza l'uso di cuffie da parte dei clienti e del personale;
 - a.7.5 dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc.;
 - a.7.6 dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente: comunicazioni di servizio, musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/attività ginnico-sportive;
 - a.7.7 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione;

- a.7.8 sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietato l'uso di macchine per *videogame*, gioco di azzardo, *jukebox*;
 - a.7.9 in caso di utilizzo di un gruppo elettrogeno, devono essere predisposti appositi interventi per ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;
 - a.7.10 per le pulizie dovranno essere utilizzati solo detergenti biodegradabili;
 - a.7.11 nella gestione della struttura, sarà vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - a.7.12 l'illuminazione dovrà riguardare unicamente le strutture e non dovrà essere puntata sulle rocce, sulla vegetazione e sul mare;
 - a.7.13 è vietato organizzare raduni che non siano quelli finalizzati ad attività scientifiche, didattiche e di educazione ambientale. In quest'ultimo caso i raduni non devono essere superiori a n. 50 persone per volta;
 - a.7.14 è vietato qualsiasi tipo di raduno dalle ore 20,00 alle ore 08,00, se non quelli a carattere scientifico preventivamente autorizzati dall'Ente Parco;
 - a.7.15 è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia;
- b. che la Soc. Quadrifoglio S.a.s. di Alessandro Paolino ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 28/03/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la D.G.R.C. n. 324/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/12/2011;
- la D.G.R. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di escludere dalla procedura di valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 25/03/2015, il progetto "Installazione su un'area in concessione demaniale marittima di una struttura temporanea ed amovibile a servizio della balneazione" proposto dalla Soc. Quadrifoglio S.a.s. di Alessandro Paolino, con sede in Palinuro (SA) alla Via Fontana, 7, fatti salvi tutti i pareri ancora da acquisire, fatte proprie tutte le misure di mitigazione proposte nello studio di valutazione di incidenza e le prescrizioni date dai vari enti in sede di Conferenza dei Servizi, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 1.1 l'autorizzazione, per i servizi igienici, dovrà essere rilasciata unicamente per la installazione di bagni chimici;

- 1.2 durante la fase di montaggio, le lavorazioni non dovranno iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e dovranno terminare entro le ore 20,00;
 - 1.3 dovrà essere garantito il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere;
 - 1.4 non dovranno essere occupati con strutture/attrezzature di nessun tipo eventuali affioramenti rocciosi presenti sulla spiaggia;
 - 1.5 saranno consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, sportive che non prevedono l'uso di motori;
 - 1.6 è vietato l'uso delle grotte per il deposito di materiali;
 - 1.7 per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area in oggetto, la stessa dev'essere considerata di *Classe I*, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "*CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*", con le specifiche di seguito indicate:
 - 1.7.1 sono vietate sulla spiaggia le attività ginnico-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore;
 - 1.7.2 sono consentite attività ginniche - sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo;
 - 1.7.3 è vietata in qualsiasi ora del giorno (ovvero per tutto l'arco delle 24 ore) l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili;
 - 1.7.4 è vietato l'uso della radio e di altri apparecchi sonori senza l'uso di cuffie da parte dei clienti e del personale;
 - 1.7.5 dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc.;
 - 1.7.6 dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente: comunicazioni di servizio, musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/attività ginnico-sportive;
 - 1.7.7 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione;
 - 1.7.8 sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietato l'uso di macchine per *videogame*, gioco di azzardo, *jukebox*;
 - 1.7.9 in caso di utilizzo di un gruppo elettrogeno, devono essere predisposti appositi interventi per ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;
 - 1.7.10 per le pulizie dovranno essere utilizzati solo detergenti biodegradabili;
 - 1.7.11 nella gestione della struttura, sarà vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - 1.7.12 l'illuminazione dovrà riguardare unicamente le strutture e non dovrà essere puntata sulle rocce, sulla vegetazione e sul mare;
 - 1.7.13 è vietato organizzare raduni che non siano quelli finalizzati ad attività scientifiche, didattiche e di educazione ambientale. In quest'ultimo caso i raduni non devono essere superiori a n. 50 persone per volta;
 - 1.7.14 è vietato qualsiasi tipo di raduno dalle ore 20,00 alle ore 08,00, se non quelli a carattere scientifico preventivamente autorizzati dall'Ente Parco;
 - 1.7.15 è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia;
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo

esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;

3. CHE, in considerazione della possibile mutazione degli assetti fito-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché delle innovazioni tecnologiche dei processi, in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. CHE il proponente, con congruo anticipo, dovrà dare formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;
5. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
6. DI trasmettere il presente atto:
 - 6.1 al proponente;
 - 6.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 6.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce